

Penale Sent. Sez. 3 Num. 36823 Anno 2017

Presidente: SAVANI PIERO

Relatore: RAMACCI LUCA

Data Udiienza: 04/07/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

et

FABRIZI MANUEL nato il 02/06/1980 a ROMA
nel procedimento a carico di quest'ultimo

avverso l'ordinanza del 10/01/2017 del TRIB. LIBERTA' di ROMA

sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;

lette/ser~~te~~ le conclusioni del PG dott. Perla LORI

del ricorso

ripes

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 10/1/2017 ha rigettato l'appello presentato avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 9/11/2016, concernente un autocarro di proprietà della società ADF s.n.c. utilizzato per il trasporto di rifiuti ritenuto abusivo e, dunque, configurante la contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1 d.lgs. 152\06, per non essere detto mezzo inserito nell'Albo nazionale dei gestori ambientali, a nulla rilevando, secondo il Tribunale, la successiva iscrizione in quanto effettuata oltre i termini di cui all'art. 318-*bis* del d.lgs. 152\06.

Avverso tale pronuncia il **Manuel FABRIZI** propone personalmente, in proprio e nella dichiarata qualità di legale rappresentante della società proprietaria del mezzo, ricorso per cassazione deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2. Con un unico motivo di ricorso lamenta la mancanza di motivazione, la violazione di legge ed un ulteriore vizio di motivazione con riferimento alle risultanze documentali, evidenziando la insussistenza del *periculum in mora*, osservando che il trasporto riguardava rifiuti propri e che sarebbe stato effettuato per errore scusabile.

Aggiunge che, quanto all'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, la stessa non sarebbe tardiva, avendo effettuato la richiesta nei termini di cui all'art. 318-*bis* d.lgs. 152\06, poi perfezionatasi solo il successivo 24/5/2016.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

Occorre preliminarmente rilevare che, laddove il ricorrente agisce non in proprio, ma in rappresentanza della società proprietaria del mezzo, evidentemente considerata quale terzo interessato, difetta il necessario conferimento di una procura speciale ad un difensore (v. Sez. 2, n. 6611 del 3/12/2013 (dep. 2014), Poli, Rv. 258580; Sez. 6, n. 13154 del 19/3/2010, Arango Garzon, Rv. 246692 ed altre prec. conf.).

2. Va altresì rilevato, sempre in via preliminare, che oggetto dell'appello deciso con l'ordinanza impugnata era esclusivamente l'elemento nuovo, ritenuto influente dal G.I.P., della intervenuta iscrizione del mezzo in sequestro all'Albo nazionale dei gestori ambientali, in quanto tardiva rispetto al termine imposto con le prescrizioni impartite al contravventore ai sensi dell'art. 318-*bis* d.lgs. 152\06.

Il Tribunale ha dato atto, a tale proposito, del fatto che dalla documentazione prodotta dalla difesa emerge come la scadenza del termine di sessanta giorni fosse intervenuta il 24/7/2016, mentre l'iscrizione recava la data del 14/10/2016.

Il Tribunale ha dato altresì conto, richiamando le motivazioni espresse all'esito del diverso giudizio di riesame avverso il sequestro, delle ragioni che ne avevano giustificato la conferma.

3. Ciò posto, deve rilevarsi come non possano avere ingresso in questa sede le censure riguardanti il *fumus* del reato ed il *periculum in mora*, la cui sussistenza era stata ritenuta nel diverso giudizio di riesame e non può essere messa in discussione nuovamente in questa sede, sussistendo la preclusione processuale del «*giudicato cautelare*».

In ogni caso, nel richiamare il precedente provvedimento, i giudici dell'appello hanno comunque evidenziato la sussistenza dei presupposti di configurabilità del reato oggetto di provvisoria incolpazione, dando atto degli esiti di un controllo che



consentiva di accertare il trasporto di rifiuti con mezzo non autorizzato.

4. Quanto alla dedotta buona fede, va ricordato che al giudice è demandata, nell'ambito della valutazione sommaria in ordine al *fumus* del reato ipotizzato, anche la verifica dell'eventuale difetto dell'elemento soggettivo del reato, purché di immediata evidenza (Sez. 6, n. 16153 del 6/2/2014, Di Salvo, Rv. 25933701; Sez. 2, n. 2808 del 2/10/2008 (dep. 2009), Bedino e altri, Rv. 24265001; Sez. 4, n. 23944 del 21/5/2008, P.M. in proc. Di Fulvio, Rv. 24052101; Sez. 1, n. 21736 del 11/5/2007, Citarella, Rv. 23647401 ed altre prec. conf.) che, nel caso di specie, non risulta sussistente.

5. Anche rispetto al *periculum in mora* il Tribunale ha correttamente specificato che il mezzo è suscettibile di confisca ed il sequestro strumentale alla confisca, si è più volte affermato, costituisce figura specifica ed autonoma rispetto al sequestro preventivo regolato dal primo comma dello stesso articolo. La sua particolarità consiste nel fatto che non richiede necessariamente la presenza dei presupposti di applicabilità previsti per il sequestro preventivo "tipico" (pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati), ma basta il presupposto della confiscabilità: ossia la condizione che si tratti di cose di cui è consentita la confisca a tenore del codice penale o delle leggi speciali (cfr. Sez. 2, n. 31229 del 26/6/2014, Borda, Rv. 26036701; Sez. 3, n. 1810 del 2/5/2000, Maccarone, Rv. 21768201; Sez. 6, n. 4114 del 21/10/1994 (dep.1995), Giacalone, Rv. 20085401; Sez. 6, n. 3343 del 25/9/1992, Garofalo ed altri, Rv. 19286201).

6. Sono poi inammissibili le censure formulate in ricorso concernenti il vizio di motivazione, poiché l'articolo 325 cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma dell'articolo 322-*bis* cod. proc. pen. solamente per violazione di legge.

Sul punto si sono espresse anche le Sezioni Unite di questa Corte, le quali, richiamando la giurisprudenza costante, hanno ricordato che "...il difetto di



motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento" (Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692. Conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093. V. anche Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893).


7. Nel resto, il ricorso è parimenti inammissibile per genericità.

Il Tribunale ha dato atto, sulla base di un dato documentale, del tardivo adempimento alle prescrizioni imposte ai sensi dell'art. 318-bis d.lgs. 152\06 e concernenti la iscrizione del mezzo all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

A fronte di ciò, il ricorrente ha obiettato che sarebbe tardivo soltanto il perfezionamento della suddetta iscrizione, avendo egli proceduto nei termini alla richiesta di iscrizione.

Tale affermazione, tuttavia, non viene supportata da alcuna ulteriore indicazione atta a consentire a questa Corte di verificare se, come sostenuto, il Tribunale abbia effettivamente omesso di valutare compiutamente la documentazione prodotta tralasciando ogni motivazione sul punto, sicché resta confinata nel campo delle mere asserzioni.

8. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00




P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 (duemila) in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 4.7.2017

Il Consigliere Estensore
(Dott. Luca RAMACCI)



Il Presidente
(Dott. Piero SAVANI)

